

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione

(Causa T-511/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione concesso dall'Austria a favore del gruppo Austrian Airlines — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune purché siano rispettate determinate condizioni — Privatizzazione del gruppo Austrian Airlines — Determinazione del beneficiario dell'aiuto — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

(2015/C 213/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk e K. Gross, agenti, assistiti da G. Quardt, avvocato, successivamente B. Martenczuk e R. Sauer, agenti, assistiti da G. Quardt e J. Lipinsky, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e M. Klamert, agenti); Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers, C. Kovács e S. Völcker, avvocati); Austrian Airlines AG (Vienna) (rappresentanti: inizialmente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e M. Rosenberg, successivamente H.-J. Niemeyer, H. Ehlers e C. Kovács, avvocati); e Österreichische Industrieholding AG (Vienna) (rappresentanti: T. Zivny, P. Lewisch e H. Kristoferitsch, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/137/CE della Commissione, del 28 agosto 2009, Aiuto di Stato C 6/09 (ex N 663/08) — Austria Austrian Airlines — Piano di ristrutturazione (GU 2010, L 59, pag. 1), che dichiara compatibile con il mercato comune, purché siano rispettate determinate condizioni, l'aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica d'Austria a favore del gruppo Austrian Airlines nell'ambito del riscatto di quest'ultimo da parte del gruppo Lufthansa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Niki Luftfahrt GmbH supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dall'Österreichische Industrieholding AG, dalla Deutsche Lufthansa AG e dall'Austrian Airlines AG.
- 3) La Repubblica d'Austria supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 — Niki Luftfahrt/Commissione

(Causa T-162/10) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Concentrazioni — Trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Valutazione degli effetti dell'operazione sulla concorrenza — Impegni»)

(2015/C 213/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Asenbauer e A. Habeler, avvocati)